

## REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

### ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' E PRINCIPI DEL SERVIZIO

Le norme del presente Regolamento si applicano al servizio di trasporto scolastico, dai punti di raccolta programmati alle sedi delle scuole primarie e secondarie di primo grado esistenti. Si applica altresì al trasporto alle scuole materne qualora il Comune anno per anno intendesse espletare il relativo servizio. In tal caso la raccolta sarà di norma operata porta a porta.

Lo scopo del servizio è quello di agevolare la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico da parte dei bambini residenti nel territorio comunale, salvaguardando i principi del "diritto allo studio".

Il trasporto scolastico viene istituito al fine di consentire e agevolare l'accesso alla scolarità e l'assolvimento dell'obbligo scolastico soprattutto per i soggetti che risiedono lontano dai plessi.

Il criterio di distanza dal plesso costituisce pertanto, il criterio base per l'ammissione al servizio stesso, tenuto conto che il numero di soggetti "trasportabili" è limitato alla capienza dei mezzi utilizzati.

Il servizio è assicurato dal Comune, anche mediante affidamento a ditte esterne, salvaguardando i seguenti principi:

- conformità alle normative vigenti in materia;
- programmazione annuale e individuazione di punti di raccolta con riferimento all'estensione territoriale, alla distribuzione dei plessi scolastici e degli insediamenti urbani, a seguito di concertazione con le competenti autorità scolastiche;
- armonizzazione con le problematiche del traffico e della sicurezza stradale;
- distribuzione secondo criteri di omogeneità rispetto alle varie fattispecie soggettive, onde evitare disparità di trattamento,
- economicità, efficacia ed efficienza.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare singoli casi, individuando soluzioni alternative, qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o difficoltà organizzative nell'erogazione del servizio.

### ART. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Destinatari del servizio sono gli alunni delle scuole di cui al precedente art. 1, co. 1, con precedenza per coloro la cui abitazione sia situata oltre i limiti di distanza e/o percorrenza stabiliti dalle vigenti normative in materia di edilizia scolastica, in zone non servite da alcun trasporto scolastico e in tutti i casi previsti dalle vigenti leggi regionali sul diritto allo studio.

### ART. 3 ISCRIZIONI E PIANO ANNUALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO

L'iscrizione al servizio avviene a seguito di richiesta scritta sull'apposito modulo, sottoscritta da un' esercente la potestà, o da chi ha il minore in affidamento familiare,

presentata entro congruo termine stabilito dal Comune, al fine di consentirne una razionale organizzazione; decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, potranno essere accolte solo quelle che non comportino necessità di riorganizzazione del servizio, quali ad esempio modifiche dei percorsi stabiliti, allungamento dei tempi di percorrenza e simili. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico di tutte le norme contenute nel presente Regolamento e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e di salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.

Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione non saranno accettate.

L'inoltro della domanda non impegna l'Ente, essendo la medesima subordinata al riscontro previsto dal co. 3 del precedente art 1.

Al momento dell'iscrizione dovranno essere esposti dai richiedenti eventuali problemi e/o esigenze, che potrebbero precludere o influire sulla funzionalità del servizio.

Il Comune predispose ogni anno il Piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi. Il Piano annuale deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico.

I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali, tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti. In particolare i punti di salita e discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre i casi di attraversamento di strade, soprattutto immediatamente dopo la discesa o immediatamente prima della salita, e saranno individuate, quando possibile, in prossimità di strisce pedonali. La programmazione dei percorsi dovrà altresì tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.

### ART. 4 COMPORTAMENTO A BORDO-SANZIONI

L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare l'autista e i compagni di viaggio, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista.

E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus e' in movimento.

Qualora gli alunni non si attengano alle regole di cui sopra o alle indicazioni impartite dall'autista, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:

l'Ufficio avviserà la famiglia e il dirigente scolastico dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta.

- qualora il comportamento dell'alunno non muti, previa comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico, l'alunno sarà sospeso per 5 giorni consecutivi

dal servizio; qualora tale comportamento scorretto dovesse reiterarsi, si potrà giungere all'esclusione dell'alunno dal servizio.

- la sospensione e/o esclusione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa versata o da versarsi.
- qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni ai mezzi, la famiglia sarà chiamata a rimborsarli.

#### ART. 5 TARIFFE

Le tariffe vengono stabilite annualmente prima dell'inizio dell'anno scolastico dalla Giunta Comunale, che definisce l'ammontare annuale della retta dovuta dai genitori per il servizio del trasporto scolastico, in considerazione delle norme in vigore, dei costi di gestione e delle esigenze di bilancio. Contestualmente verranno definite le modalità di pagamento, di cui all'art. 7.

Le tariffe possono essere differenziate in relazione alla diversa modalità di utilizzo, distintamente specificata nella richiesta di iscrizione in:

- a) andata e ritorno;
- b) solo andata o solo ritorno;
- c) trasporto da plesso scolastico a plesso scolastico.

La Giunta potrà altresì differenziare le rette con riferimento alle diverse fasce economiche di appartenenza degli utenti, in applicazione delle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 31/03/1998 n. 109 e s.m.i (cd. ISEE) e/o in ragione del numero dei minori, appartenenti alla medesima famiglia, che utilizzino il servizio di trasporto scolastico.

In relazioni a casi segnalati dal Servizio Attività Sociali, aventi particolari bisogni di ordine sociale e inseriti in appositi progetti coordinati dagli operatori del Servizio, potranno inoltre accordarsi appropriate agevolazioni.

L'utenza, su specifica e motivata richiesta, potrà essere ammessa a pagare in ragione delle mensilità di effettivo uso del servizio.

#### ART. 6 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE LEGATE ALL'ISEE

Qualora la Giunta accordi agevolazioni tariffarie legate all'ISEE, la relativa certificazione farà riferimento alla situazione economica in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio dell'anno scolastico di riferimento. Essa dovrà prodursi al più tardi entro il termine di pagamento della prima rata, a pena di decadenza dall'eventuale agevolazione.

#### ART. 7 MODALITÀ DI PAGAMENTO

La tariffa del trasporto scolastico verrà pagata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, che potranno prevedere un'unica o più soluzioni.

#### ART. 8 CONTROLLO ABBONAMENTI

L'abbonamento è rilasciato dai competenti uffici comunali, su esibizione, da parte dei genitori o di chi è in loro vece, della ricevuta di pagamento dell'unica rata o della prima

rata, se è previsto il pagamento rateale. In tal ultimo caso, sull'abbonamento dovrà altresì riportarsi la situazione del pagamento della rata di saldo, sempre su esibizione della relativa ricevuta, attraverso la vidimazione del documento.

Gli iscritti al servizio sprovvisti della tessera di abbonamento, o con tessera sprovvista delle prescritte vidimazioni, saranno una prima volta ammessi sui mezzi ed invitati a presentarsi con il tesserino in regola.

In caso di ulteriore mancanza, si darà all'utente, per la consegna a chi esercita la potestà genitoriale, uno stampato nel quale si richiama al rispetto delle norme di accesso e si avverte che in mancanza di abbonamento in regola non sarà più ammesso al servizio.

#### ART 9 PENALITÀ DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO

In caso di ritardato pagamento è applicata un'indennità di mora rapportata al saggio di interessi legali vigente al momento in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

Il Comune potrà recuperare i crediti non riscossi attraverso il procedimento di cui R.D. 639 del 1910.

#### ART. 10 RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

Il Comune di Godega risponde della incolumità personale dei minori dall'inizio al termine del trasporto, dai punti di raccolta programmati fino alla sede dell'istituto scolastico, e viceversa; non risponde delle situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai bambini, ai familiari o a terzi nelle fasi precedenti e successive all'inizio/termine del servizio, o comunque non ricollegabili ad attività del conducente, o nel caso sia attivato il servizio per le scuole materne, dell'accompagnatore.

Ai fini di cui al comma 1, si stabilisce quanto segue:

- La responsabilità del Comune è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi sono scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita, così come previsto al successivo comma.
- La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di raccolta di salita e discesa e fino al momento dell'ingresso nello scuolabus da parte del minore.
- In nessun caso l'Amministrazione comunale potrà assumere responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.
- L'Amministrazione comunale, limitatamente all'utenza della scuola dell'infanzia, qualora venga attivato il relativo servizio, prevede la presenza di un accompagnatore con il compito di sorvegliare il bambini durante il trasporto.

#### ART. 11 RESPONSABILITA' RELATIVE ALLA PRESA IN CARICO DEGLI UTENTI

I genitori, o chi ne fa le veci, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti; a tal fine nel modulo d'iscrizione al servizio procedono alternativamente :

- a) garantire la presenza di un apposito incaricato;
- b) comunicare la propria autorizzazione scritta affinché il bambino possa rientrare autonomamente alla propria abitazione, possibilità esclusa comunque per gli alunni delle scuole materne, liberando l'Ente da ogni responsabilità civile e penale.

#### ART. 12 RITIRI E RICHIESTE DI SOSPENSIONI TEMPORANEE

Il ritiro e le richieste di sospensione temporanea dal servizio devono essere comunicate per iscritto da un esercente la potestà genitoriale al Comune che provvederà al ritiro dell'abbonamento disponendo la restituzione delle mensilità già versate con decorrenza dal 30° giorno successivo la comunicazione, con modalità che verranno definite congiuntamente dal Responsabile del Servizio e da quello del Servizio ragioneria.

Ai fini di cui sopra e dell'ultimo comma dell'art. 6, la tariffa annua viene parametrata a 200 giorni di utilizzo del servizio.

#### ART. 13 DIRITTI DELL'UTENZA

Nel caso in cui il servizio non venisse reso in due occasioni per cause diverse da quelle contemplate dal successivo art. 14 e dal precedente art. 10, 2° comma, spetta gli utenti un rimborso forfettario pari a 1/20 della tariffa ordinaria in vigore.

#### ART. 14 LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE E DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA

Al fine di salvaguardare l'incolumità dei trasportati, qualora le strade si trovino improvvisamente in condizioni di pericolosità dovute a neve, ghiaccio o altre cause di forza maggiore, si stabilirà se sia possibile o meno effettuare il trasporto; in questi casi il Comune potrebbe non essere in grado di fornire all'utenza un'informazione preventiva; nel caso di impossibilità di effettuare il trasporto al ritorno, una volta che il servizio dell'andata sia stato espletato, verrà garantita la custodia dei bambini e i genitori saranno informati sulle modalità del ritiro.

Qualora, a seguito della soppressione temporanea del servizio, per le cause di cui sopra, gli alunni venissero accompagnati a scuola dalle famiglie, le stesse dovranno farsi carico anche del ritorno.

Qualora l'Istituto scolastico non assicuri lo svolgimento dell'attività, il Comune potrà sospendere l'erogazione del servizio.

#### ART. 15 INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Il Comune assicura la tempestiva informazione agli utenti circa le modalità di prestazione del servizio.

#### ART. 16 CONTRATTO D'UTENZA

Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell'utente e da questi approvate per iscritto al momento dell'iscrizione.

#### ART. 17 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

In caso di violazione delle norme del presente regolamento o di compimento di azioni comportanti pericoli, danni e/o disagi all'operatività del servizio da parte dell'utenza, il Comune assumerà gli opportuni provvedimenti di tutela.

#### ART. 18 DECORRENZA – NORME FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2007/2008.